



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI**

Assunto il 16/12/2020

Numero Registro Dipartimento: 892

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13897 del 17/12/2020

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI N. 2 EDIZIONI CORSI LIBERI
AUTOFINANZIATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ART. 40 L.R. 18/85 PER IL PROFILO
PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE - PERCORSO TRIENNALE - AD INIZIATIVA
DELL'AGENZIA FORMATIVA BEAUTY UNIVERSITY..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge quadro 845/78 in materia di Formazione Professionale;
- la L.R. n.18/85 sull'ordinamento della Formazione Professionale e conseguente Circolare attuativa, approvata con D.G.R. n. 3325 del 04 agosto 1986, che disciplina il settore della Formazione Professionale in Calabria, ivi comprese le attività "libere", art. 40 e 41;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione" come modificato con successivo D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000 e s.m.i.;
- la L.R. n. 19/2001 "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 9 maggio 2001, n.106);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 468 del 19 ottobre 2017 "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta regionale - Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 271 del 28 settembre 2020 recante " Struttura organizzativa della Giunta regionale-approvazione modifiche al Regolamento regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i." con cui è stata disposta, tra l'altro, la riorganizzazione del Dipartimento Presidenza;
- la D.G.R. n. 286 del 28 settembre 2020 avente ad oggetto " Deliberazione n. 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- il D.P.G.R. n. 120 del 1/10/2020, di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Presidenza al Dott. Tommaso Calabrò;
- Visto il D.D.G. n.10105 del 06/10/2020 di conferimento degli incarichi di reggenza e ad interim, tra cui il conferimento ad interim dell'incarico di Dirigente del Settore Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi al dott. Menotti Lucchetta;
- il D.D.G. n°. 10418 del 14/10/2020 avente ad oggetto: Dipartimento Presidenza definizione organizzazione degli uffici. regolamento regionale 28 settembre 2020 n. 17.
- la Legge 17 agosto 2005, n. 174: "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- l'accordo 29 Marzo 2007, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 /Rep. Atti n. 65/CSR;
- la conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'accordo Rep. Atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012, che ha ridefinito la figura di "*Operatore del Benessere*" e lo standard delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti anche l'indirizzo di "*Acconciatura*";
- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016 con il quale sono stati approvati gli "*standard formativi sperimentali per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi*" in base al D.G.R. n. 215 del 13/06/2016.

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento Giuseppe Baldo, indicato con nota del 27/08/2020, prot. Siar 273120, che si formalizza con la sottoscrizione in calce alla presente, per come di seguito esposta:

Premesso che :

- Con istanza acquisita al protocollo generale SIAR n. 0258475 del 06/08/2020 della Regione Calabria, l'Ente "BEAUTY UNIVERSITY soc. coop.", con sede legale e formativa in via G. Carulli, n. 3/5 – Vibo Valentia, presentava richiesta di autorizzazione allo svolgimento di n° 2 edizioni di un corso triennale autofinanziato libero di formazione professionale per il profilo di "Acconciatore" - numero massimo 25 allievi.
- Con nota prot. SIAR n. 290745 del 11/09/2020 il Responsabile del Procedimento richiedeva integrazione documentale;
- Con successiva nota prot. SIAR n. 305851 del 24/09/2020 l'Ente integrava la documentazione richiesta.

Considerato che l'Ente Beauty University soc. coop. con sede in Vibo Valentia, via G. Carulli, n. 3/5:

- dispone di strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento di attività formative;
- dalla documentazione prodotta dall'Ente, tra cui i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, lo stesso, allo stato, rientra tra i soggetti per i quali sussistono i presupposti ai fini del conseguente riconoscimento dell'iniziativa formativa che si propone di realizzare;
- rinuncia espressamente a richiedere finanziamenti alla Regione Calabria o ad altri Enti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 18/85, e pertanto non ci sono effetti a carico;
- si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla specifica normativa di settore che disciplina i corsi di formazione professionale per il conseguimento della qualifica di Acconciatore;
- dichiara esplicitamente la disponibilità a sottoporsi al controllo regionale durante lo svolgimento dell'attività formativa;
- si impegna a comunicare, tempestivamente, alla Regione Calabria tutte le variazioni intervenute sulle

condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base per il riconoscimento del corso;

- si impegna a portare a termine l'attività corsuale autorizzata anche in caso di riduzione degli allievi ad una sola unità;
- si impegna a fornire a questa i dati di monitoraggio sui partecipanti al corso;

Considerato che il legale rappresentante dell'Ente BEAUTY UNIVERSITY soc. coop. ha dichiarato:

- che, non vi sono presso la propria organizzazione dipendenti/collaboratori che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- che, in attuazione all'art. 1 comma 9 della Legge 190/2012, di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado per sé e per i propri dipendenti con il Dirigente preposto e con il Responsabile del Procedimento deputati alla trattazione del presente decreto autorizzativo.

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione prevista, inoltrata dall'Ente

BEAUTY UNIVERSITY soc. coop., e di tutte le autocertificazioni propedeutiche alla predisposizione del presente decreto.

Tanto premesso, si propone

- **di approvare** la proposta formativa presentata dall'Ente, in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia;
- **di autorizzare** l'ENTE BEAUTY UNIVERSITY soc. coop., con sede legale e formativa in via G. Carulli, n. 3/5 – Vibo Valentia, a svolgere 2 edizioni di un corso triennale autofinanziato "libero" di formazione professionale per il profilo di "Acconciatore" ai sensi dell' art. 40 della L.R. n. 18/85, della

D.G.R. n. 211/16 e della L. n.174/05, per un monte ore di 2.700 di cui il 30% in modalità FAD, strutturato nel modo seguente:

- corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900 ore;
- Onere a carico di ogni partecipante € 3.800,00 onnicomprensivo: 1°anno € 1.900,00 –2°anno€ 1.900,00;
- numero massimo di allievi: 25, che abbiano assolto/prosciolti dall'obbligo scolastico;
- sede formativa: Via G. Carulli, n. 3/5 - Vibo Valentia;
- corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
- onere a carico di ogni partecipante: € 1.900,00 onnicomprensivo;
- numero massimo di allievi: 25; in possesso della qualifica di acconciatore, requisiti di cui alla Legge174/2005;
- sede formativa: Via G. Carulli, n. 3/5 – Vibo Valentia;
- **di prevedere:**
 - lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
 - gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di "Acconciatore", al termine del 2° anno di corso, e l'esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di "Acconciatore", al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86 e della D.G.R. n. 211/2016;
- **di autorizzare** sin da ora l'Ente Beauty University a procedere all'inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili e autorizzabili per il percorso formativo in questione. Le eventuali richieste di inserimento potranno essere inoltrate purché alla data della loro presentazione non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l'assunzione diretta di responsabilità da parte del legale rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L'inserimento è con riserva a seguito della verifica d'ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg), verifica che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell'attività già effettuata;
- **di prevedere** che lo svolgimento del corso è subordinato alla capienza nel monte ore di formazione che la sede formativa è stata autorizzata;
- **di dare atto** che, prima dell'avvio dell'attività formativa, l'Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione;
- **di dare atto** che, ogni anno formativo del presente corso è subordinato al rilascio di nulla osta, e che a tal fine l'Ente attuatore dovrà inviare al la seguente documentazione:
 - elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
 - il calendario didattico completo del percorso;
 - la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che "Per ciascun docente e non docente, coinvolto nell'attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia";
 - l'indicazione del numero degli iscritti e le ore formative previste, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita ed inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse ai sensi dell' art. 40 della L.R. 18/85, riguardo alla capacità ricettiva alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata;

- la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l'espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e l'assicurazione RCT per danni a persone o cose durante l'attività di tirocinio;
- relazione preventiva dei rischi connessi all'attività svolta e di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

8) di dare atto che, con modalità online è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale: con prot. n. PR_VVUTG_ingresso_00169929_20200428 e che essendo decorso il termine di cui al comm. 4 dell'art.88 del D.lgs 159/2011 si procederà anche in assenza della stessa in base all' autocertificazione di cui all'art.89 già acquisita;

9) di dare atto che, per tale motivo la presente autorizzazione sarà sottoposta a condizione risolutiva ex art. 1353c.c. e si intenderà revocata qualora le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 vengano accertate successivamente;

10) di dare atto che questo Dipartimento si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione;

11) di dare atto che questo Dipartimento ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato;

12) di dare atto che l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati; inoltre, l'autorizzazione concessa, è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria nuova autorizzazione;

Dato atto che non risultano conflitti d'interesse di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

Vista la proposta del Responsabile Unico del Procedimento su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità resa alla stregua dell'istruttoria compiuta che qui si intende integralmente trascritta e parte sostanziale ed integrante del presente atto;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** la proposta formativa presentata dall'Associazione "BEAUTY UNIVERSITY soc. coop." in quanto conforme alle disposizioni vigenti in materia.
- **di autorizzare** l'Ente Beauty University soc. Coop., con sede legale e formativa in via G. Carulli, n. 3/5 – Vibo Valentia, a svolgere 2 edizioni di un corso triennale autofinanziato libero, di formazione professionale per il profilo di "Acconciatore" ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 18/85, della D.G.R. n. 211/16 e della L. n.174/05, strutturato nel modo seguente:
 - corso di qualifica biennale della durata di 1800 ore: 1° anno 900 ore, 2° anno 900ore;
 - onere a carico di ogni partecipante € 3.800,00 onnicomprensivo: 1°anno € 1.900,00.–2°anno € 1.900,00;
 - numero massimo di allievi: 25, che abbiano assolto/prosciolti dall'obbligo scolastico;
 - sede formativa: Via G. Carulli, n. 3/5 – Vibo Valentia;
 - corso annuale di specializzazione, 3° anno, della durata di 900 ore;
 - onere a carico di ogni partecipante: €. 1.900,00 onnicomprensivo;
 - numero massimo di allievi: 25, in possesso della qualifica di acconciatore, requisiti di cui alla Legge174/2005;
 - sede formativa: Via G. Carulli, n. 3/5 – Vibo Valentia;

- **di prevedere:**
 - lo scrutinio per il passaggio dal 1° al 2° anno formativo, per gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste per il primo anno, previa costituzione di apposita Commissione esaminatrice interna;
 - gli esami finali per il conseguimento della qualificazione di base di “Acconciatore”, al termine del 2° anno di corso, e l’esame teorico-pratico per il conseguimento della specializzazione di “Acconciatore”, al termine del 3° anno di specializzazione, per gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso per il 70% delle ore previste, con la presenza di un rappresentante della Regione Calabria in qualità di presidente della Commissione esaminatrice, individuato ai sensi della L.R. n. 18/85 e della D.G.R. n. 3325/86 e della D.G.R. n. 211/2016;
- **di autorizzare** sin da ora l’Ente Beauty University a procedere all’inserimento di nuovi allievi fino al raggiungimento del numero massimo di allievi ammissibili e autorizzabili per il percorso formativo in questione. Le eventuali richieste di inserimento potranno essere inoltrate purché alla data della loro presentazione non sia stato effettuato più del 25% del monte orario complessivo previsto e comporteranno l’assunzione diretta di responsabilità da parte del Legale Rappresentante in ordine al possesso, da parte dei soggetti inseriti, dei requisiti di legge richiesti. L’inserimento è con riserva a seguito della verifica d’ufficio dei presupposti di legittimazione dello stesso nei termini di legge (30 gg), verifica che potrà determinare, in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti, provvedimento di diniego e non riconoscimento dell’attività già effettuata.
- **di prevedere** che lo svolgimento del corso è subordinato alla capienza della Sede Formativa al monte ore di formazione a cui è stata autorizzata;
- **di dare atto** che, prima dell’avvio dell’attività formativa, l’Ente attuatore dovrà essere in possesso del registro di classe, conforme al modello autorizzato dalla Regione Calabria e vidimato in ogni sua pagina dalla stessa Regione.
- **di dare atto** che, ogni anno formativo del presente corso è subordinato al rilascio di nulla osta e che a tal fine l’Ente attuatore dovrà inviare la seguente documentazione:
 - elenco allievi e copia dei Contratti formativi, dei documenti di riconoscimento e del C.F. dei medesimi allievi;
 - il calendario didattico completo del percorso formativo;
 - la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante che “Per ciascun docente e non docente, coinvolto nell’attività formativa autorizzata, è stato sottoscritto un contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia”;
 - la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale rappresentante attestante l’indicazione del numero degli iscritti e le ore formative previste, nel rispetto delle condizioni strutturali di capienza allievi massima consentita ed inoltre, in maniera compatibile con le altre eventuali azioni formative concesse ai sensi dell’ art. 40 della L.R. 18/85, riguardo alla capacità ricettiva alle strutture logistiche e alle attrezzature a disposizione della sede formativa individuata;
 - la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, da parte del Legale Rappresentante, attestante l’espletamento delle procedure connesse alla copertura assicurativa contro gli infortuni (denuncia INAIL) per gli assimilati, per come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e l’assicurazione RCT per danni a persone o cose durante l’attività di tirocinio;
 - relazione preventiva dei rischi connessi all’attività svolta e di idoneità fisica degli allievi alla frequenza del corso sottoscritta dal medico competente, per come previsto dal D.Lgs 81/2008.
- **di dare atto** che, con modalità online è stata inoltrata la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale: con prot. n. PR_VVUTG_ingresso_00169929_20200428 e che essendo decorso il termine di cui al comm. 4 dell’art.88 del D.lgs 159/2011 si procederà anche in assenza della stessa in base all’autocertificazione di cui all’art.89 già acquisita;

- **di dare atto** che, per tale motivo la presente autorizzazione sarà sottoposta a condizione risolutiva ex art. 1353c.c. e si intenderà revocata qualora le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 vengano accertate successivamente;
- **di stabilire** che, in considerazione dei tempi di validità delle autocertificazioni prodotte, l'avvio dell'attività formativa autorizzata, dovrà avvenire entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, diversamente sarà necessaria una nuova istanza di autorizzazione;
- **di dare atto** che questo Dipartimento si riserva di richiedere, prima dell'inizio dell'attività formativa, ulteriore documentazione.
- **di dare atto** che, il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- **di dare atto** che, questo Ufficio ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività formative, rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato;
- **di dare atto** che, l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata in qualsiasi momento, ove si accerti il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa ed in tutti i casi di irregolare comportamento che non consentano il rispetto ed il controllo da parte della Regione Calabria, del corso autorizzato, o nel caso in cui vengano rilevate gravi irregolarità nella realizzazione degli interventi formativi approvati. L'autorizzazione concessa è condizionata a possibile revoca per contrasto alle nuove disposizioni normative e regolamentari che si potrebbero determinare in fase di avvio;
- **di notificare** copia del presente provvedimento all'Ente "Beauty University soc. coop." con sede in Vibo Valentia, via G. Carulli n. 3/5;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento E 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

BALDO GIUSEPPE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

LUCCHETTA MENOTTI
(con firma digitale)